

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione collegiale così costituito:

Dott.ssa Franca Mangano - Presidente

Dott.ssa Donatella Galterio - giudice relatore

Dott. Vincenzo Vitalone - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 76440 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, vertente

TRA

Ca.Al.Fr., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Ma.Pi.Be., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RICORRENTE

E

Da.Mo., con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Su.Lo., rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE RESISTENTE

con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data i procuratori delle parti hanno così concluso:

La parte ricorrente: disporsi che ognuna delle parti provveda al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza e porsi a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie scolastiche, sportive, ludiche e medico sanitarie.

La parte resistente: porsi a carico della controparte un assegno di Euro 1.000 mensili per il mantenimento dei figli An. ed En. comprensivo delle spese straordinarie di carattere scolastico medico e ricreativo, oltre al 50% delle spese universitarie concordate tra le parti

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendo già stata pronunciata il giorno 10.1/12.2.2014 sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, il thema disputandum resta circoscritto, avendo entrambi i figli An. ed En. raggiunto in pendenza del giudizio la maggiore età, alla determinazione del contributo per il mantenimento di costoro, conviventi in misura paritaria presso ognuno dei due genitori a settimane alterne, come già avveniva allorquando i figli, minori, erano in regime di affidamento condiviso.

A tal fine in applicazione del principio di proporzionalità rispetto al reddito percepito da ciascun genitore sancito dall'art. 155, 4° comma c.c., attualmente trasfuso con l'entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 nell'art. 337-ter c.c., applicabile anche nell'ipotesi di divorzio ai sensi dell'art. 337-bis c.c., da calibrarsi in base agli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse dei medesimi, occorre procedersi alla preliminare disamina delle condizioni economiche delle parti, senza che appaia necessario alcun raffronto, trattandosi di giudizio autonomo e diverso, con la situazione sussistente all'epoca del giudizio di separazione, peraltro variata anche in forza di diverse scelte operate singolarmente dalle parti, nel corso del suddetto giudizio.

Il ricorrente, funzionario presso la Banca Mo., percepisce un retribuzione, costituente la sua unica fonte di reddito, attualmente pari a circa Euro 3.000 mensili (cfr. Mod.730/2015: Euro 53.241 reddito per attività lavorativa - Euro 15.988 Irpef - Euro 1.151 addizionale regionale Irpef - Euro 479 addizionale comunale Irpef = Euro 35.625 : 12 mensilità), è proprietario della casa in cui abita insieme alla propria compagna, ubicata in zona Salario nei pressi di Vi.Ad., per l'acquisto della quale ha acceso un mutuo di Euro 92.000 con una rata mensile di Euro 663 mensili oltre ad un finanziamento con la Fi., rinegoziato nell'ottobre 2012 e dunque ancora in costanza della convivenza coniugale con scadenza al settembre 2021, con una rata di Euro 451 mensili ed ha altresì acquisito di recente jure successionis la proprietà nella quota del 22% di due immobili, entrambi con una rendita catastale piuttosto cospicua e dunque con un valore commerciale che l'assenza di indicazioni sulle rispettive caratteristiche, invece qualificate di pregio dalla controparte, induce a presumere rilevante, uno a Riano gravato dal diritto di abitazione in favore della madre e l'altro a Perugia, anch'esso improduttivo di reddito sebbene nella disponibilità dei comproprietari, tanto da essere stata definita dallo stesso ricorrente come casa per il fine settimana. A completamento del quadro occorre tener conto dell'altro finanziamento contratto dal signor Fr. con la Ca.Mu. comportante una rata di Euro 141 mensili con scadenza al maggio 2018 così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta in limine liti senza che sia stata fornita alcuna prova nel prosieguo del giudizio del maggior esborso da costui assunto in comparsa conclusionale di Euro 282 mensili, di talché le spese a suo carico per esposizioni debitorie rilevanti (sulle quali non possono incidere i costi delle carte di credito revolving, ovverosia rateizzabili, utilizzate dal ricorrente trattandosi di scelte meramente opzionali, cioè dettate elusivamente da una maggiore comodità) ammontano a complessivi Euro 1.225 mensili.

La signora Mo., dipendente della Banca d'Italia, percepisce una retribuzione, costituente anche per costei l'unica fonte di reddito, attualmente pari a circa Euro 2.600 mensili netti (cfr. Mod. 730/2015: Euro 45.113 reddito per attività lavorativa - Euro 12.456 Irpef - Euro 961 addizionale regionale Irpef - Euro 406 addizionale comunale Irpef = Euro 31.290: 12 mensilità), oltre a taluni benefit che tuttavia incidono solo sulle spese straordinarie trattandosi di un polizza assicurativa per la salute in favore anche dei figli e di un rimborso spese di Euro 1.400 mensili (di cui Euro 950 per il primogenito iscritto all'Università ed Euro 450 per il minore ancora frequentante la scuola media

superiore), senza che possa tenersi in alcun conto il rimborso di Euro 600 complessivi per ciascun figlio erogabile esclusivamente per le vacanze dei ragazzi e dunque da calcolarsi di volta in volta sulla base della documentazione giustificativa fornita. In ogni caso la medesima, convivente con il compagno in un appartamento ubicato in via ..., oltretutto nei pressi di quello di controparte, scelta questa necessitata dalle evidenti ragioni logistiche relative alla permanenza a settimane alternate dei figli, corrisponde un canone ad oggi ammontante ad almeno Euro 1.650 mensili (stante la rivalutazione sul corrispettivo originario fissato in Euro 1.584 con decorrenza dall'1.6.2013) ed è gravata da un prestito in forma di cessione del quinto comportante una rata di Euro 442 mensili. Improduttiva per contro di reddito risulta la quota del 5% della società Au. la quale essendo da tempo chiuso il ristorante che gestiva in zona ..., è di fatto inattiva come dimostra la documentazione prodotta dalla resistente (cfr. documenti nn. 7-10 del fascicolo di parte).

Malgrado l'equivalenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore si ritiene che la superiorità delle condizioni economiche del signor Fr., a configurare la quale concorrono non solo i maggiori redditi, avuto riguardo sia alle somme in entrata che a quelle in uscita per le quali la presunzione di suddivisione del canone della casa di locazione da parte della signora Mo. con il compagno si accompagna simmetricamente a quella di suddivisione delle spese del mutuo della casa di proprietà del signor Fr. con la propria convivente (che in quanto anch'essa percettrice di reddito concorre comunque alle spese generali del menage domestico, in cui confluiscono necessariamente quelle del mutuo e dei finanziamenti, risolvendosi in una partita di giro le spese sostenute dall'una o dall'altro), ma altresì il suo patrimonio immobiliare in quanto utilità suscettibile di valutazione economica, di cui invece la ex moglie è priva (cfr. per tutte Cass. 18.9.2003 n.13747), di porre a suo carico un assegno perequativo di Euro 500 mensili, oltre all'adeguamento annuale secondo l'Istat, la cui decorrenza trattandosi dello stesso importo fissato nel giudizio di separazione collima con quello già fissato nel suddetto giudizio.

Tale importo è dovuto ad esclusivo titolo di mantenimento ordinario, non reputandosi che l'assegno cumulativo richiesto dalla signora Mo. al fine di prevenire gli aspri conflitti che hanno finora caratterizzato l'esazione delle spese straordinarie risponda alle effettive esigenze della prole tenuto conto che molti dei suddetti esborsi sono oggettivamente imprevedibili anche in punto di an debeatore e come tali capaci di incidere sul criterio dell'adeguatezza al mantenimento da parte di ciascun genitore (cfr. Cass. 8.6.2012 n.9732), ma che comunque si verrebbe in tal modo ad esautorare il padre dalla possibilità di assumere scelte significative nell'educazione, nella cura e nell'istruzione dei figli, le quali continuano a far parte della responsabilità genitoriale anche oltre il raggiungimento della maggiore età, incidendo necessariamente nel percorso di vita che viene attraverso gli impegni economici dei genitori consentito di percorrere alla prole fino al raggiungimento dell'autonomia della medesima. Se infatti i figli acquisiscono con la maggiore età autonoma capacità decisionale, i medesimi rimangono ciò nondimeno soggetti fino al raggiungimento dell'indipendenza economica alle scelte dei genitori che, calibrate necessariamente sulle capacità patrimoniali e sulle opinioni personali dei medesimi, determinano gioco forza l'indirizzo di vita della prole in ragione delle presumibili aspirazioni ed inclinazioni dei destinatari.

E' invece regolando specificamente le spese straordinarie che si ritiene di poter attenuare il conflitto genitoriale, tanto più che la permanenza a settimane alternate dei figli presso ciascuna di esse che entrambe le parti mantengono quale unico punto fermo dell'aspro conflitto che ha caratterizzato tanto il giudizio di separazione che quello presente, esige a fortiori una chiarezza nella ripartizione degli impegni a carico di ciascun genitore che finirebbe altrimenti con il riversarsi negativamente sulle prospettive future degli stessi ragazzi privandoli di opportunità che una più armoniosa cooperazione dei genitori consentirebbe loro.

Mutuando pertanto lo schema in vigore presso questo Tribunale sulla base del Protocollo stilato con il Consiglio forense in data 17.12.2014 deve farsi presente che rientrano nel novero delle spese straordinarie quelle di natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia), scolastica (iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola), sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica) e ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche quali musica, disegno e pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto).

Le spese suddette, tenuto conto dei benefit di cui fruisce la resistente (quali il sussidio per le spese scolastiche ed universitarie e per le vacanze dei ragazzi), ne rende opportuna una suddivisione al 50% tra le parti, fermo restando che le spese di natura medico-sanitaria risulteranno solo quelle non coperte dalla polizza sanitaria di cui fruisce la signora Mo., e dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da urgenza (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto). Il suddetto accordo si riterrà perfezionato in difetto di subitanea intesa tra le parti allorquando il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non abbia manifestato un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato.

Con tali statuizioni il giudizio resta definito.

La reciproca soccombenza delle parti sulla domanda principale impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da Ca.Al.Fr. nei confronti di Da.Mo., vista la sentenza parziale pronunciata il giorno 10.1/12.2.2014, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- determina in Euro 500 mensili, a decorrere dalla data fissata con la sentenza di separazione, il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento dei figli An. ed En., da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese alla resistente;
- pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di carattere straordinario di natura medica, scolastica, parascolastica e sportiva che dovranno essere sostenute per la prole;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il giorno 8 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2016.